

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 179}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARACU, AMICI, ARNOLDI, AZZOLINI, BENVENUTO, BIONDI, CARBONELLA, DI VIRGILIO, FALANGA, FONTANA, FRAGALÀ, FRANCI, GIUSEPPE GIANNI, FILIPPO MANCUSO, MAZZONI, MILANESE, NICOTRA, PAOLONE, PATRIA, MARIO PEPE, PEZZELLA, PINTO, RAMPONI, RICCIOTTI, RODEGHIERO, ROTUNDO, SANTORI, SANTULLI, SANZA, SPINA DIANA, STRANO, TARANTINO, TIDEI

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di composizione e di funzioni degli organi degli Enti parco nelle aree naturali protette

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge recante modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette, muove dalla considerazione che l'Ente parco non è rappresentativo delle comunità insediate nel corrispondente territorio, ma, rappresentando l'interesse « nazionale » di protezione della natura, costituisce una mera articolazione operativa dell'amministrazione statale, in quanto diversi sono gli enti a fini generali

che esistono sullo stesso territorio e sono esponenziali del corpo sociale.

Si tratta, allora, di dare corpo attraverso la modifica della composizione degli organi dell'Ente parco ad un auspicato equilibrio tra l'ente stesso e le altre forme di organizzazione amministrativa espressione diretta di comunità territoriali locali.

Il coinvolgimento attivo e coordinato dagli enti locali può avvenire, in parti-

colare, attraverso la nomina del presidente dell'Ente parco tra i sindaci dei comuni nel cui territorio ricada la medesima area, così da promuovere un migliore dosaggio del grado di partecipazione e di impulso verso un effettivo consenso a livello delle decisioni che attengono alle linee generali dell'azione amministrativa ed alla traduzione delle direttive di sviluppo economico e sociale in atti concreti per le comunità residenti. Analoghe e ulteriori modifiche incidono sulla composizione del consiglio direttivo per dare voce alle rappresentanze degli agricoltori e delle associazioni venatorie e

della pesca, finora esclusi, senza alcuna giustificazione, dalla possibilità di incidere nella formazione delle decisioni attinenti la valorizzazione del territorio.

Si prevede, infine, per necessarie esigenze di democrazia, di promuovere la comunità del parco quale organo di partecipazione delle comunità locali al governo dell'area naturale protetta, attraverso l'esercizio di funzioni consultive, ma con effetti vincolanti, rispetto ad una serie di importanti decisioni. Per le ragioni esposte, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente: « Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, tra i sindaci dei comuni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale ».

2. Le lettere *b)* e *c)* del comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono sostituite dalle seguenti:

« *b)* uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelto tra esperti in materia naturalistico-ambientale;

c) uno su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a uno la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente; ».

3. La lettera *e)* del comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituita dalla seguente:

« *e)* uno su designazione del Ministro dell'ambiente ».

4. Dopo la lettera *e)* del comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta la seguente:

« *e-bis)* due su proposta delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le corrispondenti strutture regionali o provinciali ed uno su proposta delle maggiori

organizzazioni che rappresentano le associazioni che esercitano le attività sportive della caccia e della pesca ».

5. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6. Il Consiglio direttivo elegge un vice-presidente tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 4 secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco ».

6. Al comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo le parole: « dal Ministro dell'ambiente » sono inserite le seguenti: « , di intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ».

7. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la parola: « obbligatorio » sono aggiunte le seguenti: « e vincolante ».

